

PROCESSO PENALE E DIRITTI INVIOLABILI DELL'IMPUTATO

Nella lezione precedente ci siamo occupati dei **DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA**.

Ne abbiamo commentato lo **STATUTO NORMATIVO** (riserva di legge; riserva di giurisdizione; rispetto del principio di proporzionalità).

Tali diritti hanno la caratteristica di garantire le libertà di tutti i cittadini, indipendentemente dal loro *status* processuale.

Oltre ai diritti inviolabili della persona, la nostra costituzione prevede una serie di **DIRITTI INVIOLABILI DELL'IMPUTATO**: vale a dire, diritti che suppongono la veste di parte in un procedimento penale. Si allude in particolare a

- diritto di difesa (art. 24 comma 2. cost.)
- giudice naturale precostituito per legge (art. 25 comma 1° cost.)
- presunzione d'innocenza (art. 27 comma 2° cost.)

PROCESSO PENALE E DIRITTI INVIOLABILI DELL'IMPUTATO

Diverso è lo **STATUTO NORMATIVO** di codesti diritti:

- Valgono tendenzialmente per gli **imputati di qualsiasi reato** (**salvo** qualche differenza per il **diritto di difesa** nell'ordinario svolgimento procedurale: es. reati a citazione diretta **ex art. 550 c.p.p.**);
- **si prescinde** dal criterio di **proporzionalità** (inteso nel senso già spiegato la scorsa lezione);
- il loro riconoscimento (nella legge processuale) varia nelle diverse fasi del procedimento penale (es. il **diritto di difesa** è meno garantito nell'**indagine preliminare** che nella fase del **giudizio**).

Nelle schede successive esamineremo sommariamente i diritti inviolabili dell'imputato affermati nei seguenti articoli della **Costituzione**:

- 24 comma 2
- 25 comma 1
- 27 comma 2
- 111 commi 2-5 (ne parleremo più in là)

Oltre a quelli affermati dalla **Conv. eur. diritti dell'uomo**

- art. 3 e art. 6

Principi costituzionali del processo penale

Art. 24 – Diritto di difesa

1. *Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.*
2. *La difesa è **diritto inviolabile** in ogni **stato e grado** del **procedimento**.*
3. *Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.*
4. *La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.*

Importanza del comma 2 nell'opera di «bonifica costituzionale» del c.p.p. 1930.

Il problema della difesa nella fase iniziale del processo penale: la vecchia «**fase istruttoria**» (**di natura prettamente inquisitoria**), che certamente rientrava nel concetto di «**procedimento**», era del tutto priva di garanzie difensive. Si imponeva pertanto una revisione della legge processuale che tenesse conto del citato comma 2.

Inizio di un lungo percorso che, attraverso numerosi tentativi, porterà – nel 1988 – alla riscrittura integrale del codice di procedura penale.

Art. 25 – Giudice naturale

- *Nessuno può essere distolto dal **giudice naturale precostituito per legge**.*
- *Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.*
- *Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.*

Scegliere il giudice (con atto legislativo) dopo che il fatto è stato commesso significa fare un uso marcatamente politico della magistratura (tali erano i **giudici straordinari** sperimentati negli Stati autoritari: ad esempio, il Trib. speciale per la difesa dello Stato, istituito nel 1926 per reprimere l'opposizione al regime fascista). Tali, in tempi recenti, le *Military Commissions*, messe in piedi dall'amministrazione americana nel 2001 per giudicare i terroristi islamici detenuti a Guantanamo.

L'art. 25 comma 1 vieta simili manipolazioni nella scelta del giudice. Essa va fatta *ex ante*, dalla legge, con previsione generale ed astratta, per assicurare l'imparzialità del giudicante. **Il legislatore è pertanto tenuto a seguire questo principio nel dettare le regole sulla competenza** (artt. 4 ss. c.p.p.)

Art. 27 – Presunzione di innocenza

1. *La responsabilità penale è personale.*

2. *L'imputato non è **considerato colpevole** sino alla **condanna definitiva**.*

3. *Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.*

4. *Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.*

Norma contenente **principi basilari** che riguardano **tre ambiti dell'esperienza penalistica**: il diritto penale sostanziale (1° comma), il diritto processuale (2° comma), il diritto penitenziario e dell'esecuzione penale (3° e 4° comma).

- Qui interessa in particolare il comma 2° che enuncia il principio della «presunzione di innocenza» usando una formula molto drastica. Con altra formulazione letterale vediamo espresso lo stesso principio ad esempio nella CEDU art. 6 comma 2°: *Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.*
- Valore dell'espressione «**considerato colpevole**»: ne scaturisce una duplice direttiva per il legislatore
 - a) La **condanna** implica la **prova positiva** della responsabilità (**regole di giudizio: in dubio pro reo; al di là di ogni ragionevole dubbio**);
 - b) L'**imputato non** può essere **trattato** come **colpevole**: divieto di sanzioni anticipate (**stretta connessione con la tematica cautelare: art. 274 c.p.p.**).

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

ART. 3 – **DIVIETO DI TORTURA** - DIVIETO DI SOTTOPORRE LA PERSONA A TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI – riguarda principalmente la condizione dei detenuti, sia in esecuzione di pena, sia in attesa di giudizio definitivo.

Ha una norma corrispondente nell'art. 27 comma 3 cost. (riferito però alla sola esecuzione della pena).

ART. 6 – **DIRITTO A UN PROCESSO EQUO** (giudice imparziale; pubblicità del processo; diritto a conoscere per tempo i termini dell'accusa; diritto a controinterrogare i testi d'accusa; diritto a un processo di durata ragionevole; diritto all'interprete)

Assorbito nell'art. 111 della nostra Costituzione (del quale si dirà in una prossima lezione).